



**Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi, che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

**Visti** gli artt.6 e 15 del D.P.R. n. 203/88 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

**Vista** l'autorizzazione a carattere generale con autocertificazione per le attività a ridotto inquinamento rilasciata con D.G.R. n. 567 del 7 maggio 2003;

**Visto** il Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 2 aprile 2002 n. 60;

**Premesso che:**

- la Regione con DGR n. 1584 del 29/10/2003 ha delegato alle Province la titolarità dei procedimenti amministrativi relativi alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e di servizio di cui agli articoli 6), 15) e 17) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 conservando la facoltà di indirizzo;

- in data 12 marzo 2004 è entrato in vigore il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 gennaio 2004, n. 44 "Recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art 3) comma 2), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47;

- all'art. 9, comma 2, del citato Decreto 44/2004, è prescritto che le Autorità competenti provvedano a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;



- all'art. 9, comma del citato Decreto 44/2004 è individuata la data del 12/03/2005 quale termine ultimo per l'ingresso degli impianti di cui al punto precedente nel nuovo regime autorizzativo a carattere generale.

**Considerato** inoltre che:

- secondo quanto previsto dal Capo II del D.P.R. 25 luglio 1991, le attività indicate nell'Allegato I del citato D.P.R., fra le quali erano ricomprese anche le attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, erano classificate come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, il cui esercizio non richiedeva autorizzazione;
- per effetto della nuova normativa relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di composti organici volatili di talune attività industriali introdotta dal citato decreto 16 gennaio 2004, n. 44, le attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono essere ritenute assimilabili ad attività a ridotto inquinamento atmosferico anche ai sensi del Capo III, art. 5) del citato D.P.R. 25 luglio 1991, e pertanto possono essere autorizzate in via generale dalle competenti Autorità;

**Preso atto:**

Della DGR n.351 del 15/02/2005 "D.P.R. 203/88 – D.M.- 16 Gennaio 2004, n.44 – Autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso –



## AUTORIZZA

**a carattere generale nuovi impianti, la modifica ed il trasferimento delle attività di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a condizione che siano adottate le soluzioni tecnologiche relative ai sistemi di abbattimento aventi le caratteristiche indicate nella nota esplicativa di cui all'allegato 1) al presente provvedimento;**

### STABILISCE CHE:

-le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti per tali lavorazioni, per avvalersi della procedura autorizzativa a carattere generale riportata in allegato A), devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1), devono adottare le soluzioni tecnologiche aventi caratteristiche tra quelle indicate nello stesso allegato, istituire e compilare almeno mensilmente il registro dei controlli di cui all'allegato 2) e trasmettere, entro il 31 di gennaio dell'anno successivo, copia della dichiarazione annuale di attività di cui all'allegato 3);

- le imprese esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 (12/03/2004) in possesso delle caratteristiche indicate nel decreto, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1) entro il 31 marzo 2005; copia della domanda di autorizzazione, completa degli allegati, deve essere presentata alla Provincia di Terni Servizio Programmazione Ittico-Faunistica, Ambiente e Mobilità Sostenibile -U.O.C Controllo Emissioni ed Energia- viale della Stazione, 1 05100 TERNI e contestualmente inviata al Sindaco ove è ubicato l'impianto;

- le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1) e si impegnano a rispettare le prescrizioni sono autorizzate in via generale ai sensi degli artt.13 e 15 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia;

- la dichiarazione annuale di attività di cui all'allegato 2), deve essere presentata alla Provincia di Terni Servizio Programmazione Ittico-Faunistica, Ambiente e Mobilità Sostenibile -U.O.C Controllo Emissioni ed Energia- viale della Stazione, 1 05100 TERNI, ed inviata alla Sezione Territoriale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) via F. Cesi, 22 05100 TERNI competente per territorio;



- l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio Ambiente della Provincia;
  
- le imprese di lavaggio di pellami e tessuti che intendono installare, modificare o trasferire impianti con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 1), devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/88 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio Ambiente della Provincia;
  
- gli allegati A), 1), 2) e 3) sono da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
  
- il presente provvedimento potrà essere modificato secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/88.

F.to L'ISTRUTTORE TECNICO  
**Gianluca Bonaccini**

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Dott. Paolo Grigioni**

F.to IL DIRIGENTE  
**Dott. Giovanni Vitale VACCARI**

**MODALITA' E PROCEDURE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE DI CUI ALL' ART. 9 DEL D.M. N. 44 DEL 16 GENNAIO 2004**

Ai fini dell'autorizzazione a carattere generale prevista ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 44 del 16/01/2004 per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami ( escluse le pellicce) nonché per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, vengono indicati i seguenti criteri:

1. Le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti con le caratteristiche indicate all'art. 9 del D.M. n. 44 del 16/01/2004, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione ai sensi degli artt. 13 e 15 del D.P.R. 203/88, devono presentare domanda compilata utilizzando il modello di cui all'allegato1), integrata dalla relazione tecnica redatta secondo i criteri e le indicazioni riportate nello stesso allegato1); la domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia di Terni e contestualmente inviata al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto;
2. Successivamente le imprese di cui al punto 1. Sono tenute a:
  - Istituire e compilare, con cadenza almeno mensile, il registro dei controlli di cui all'allegato 2, preventivamente vidimato dall'ARPA –Sezione Territoriale- via F. Cesi, 22 05100 Terni;
  - Trasmettere annualmente, entro la data del 31 gennaio (dell'anno successivo), la dichiarazione annuale di attività di cui all'allegato 3. ;
3. Le imprese in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 9 del D.M. n. 44 del 16/01/2004 e già esistenti all'entrata in vigore del Decreto stesso – ovvero alla data del 12/03/2004 -, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda nei tempi previsti dalla normativa;
4. Le imprese che si avvalgono della procedura di cui ai punti 1. e 3. Sono autorizzate in via generale ai sensi degli artt. 13 e 15 del DPR 203/88 e dell'art. 5 del DPR 25/07/1991, con effetto a partire dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia di Terni;
5. L'autorizzazione rilasciata in base alla procedura di cui sopra può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Terni.
6. La dichiarazione annuale di attività di cui all'allegato 2. Deve essere presentata alla Provincia di Terni e all'A.R.P.A Umbria –dipartimento provinciale di Terni- via F. Cesi, 22 Terni;

Le imprese di lavaggio di pellami e tessuti che intendono installare, modificare o trasferire impianti con caratteristiche tecnico-costruttive e gestioni diverse da quelle previste nell'allegato 1., devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal DPR 203/88 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione , rilasciata esplicitamente dal Dirigente responsabile dell' Ufficio Ambiente Provincia di Terni.